



# CITTÀ DI CAVALLINO

(Provincia di Lecce)

Via Pietro Ciccarese, 5 – 73020 CAVALLINO (LE)

Prot. n. 6477/12

Cavallino, 18 Maggio 2012



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2012 – 0012759 del 29/05/2012

Spett.le

Ministero Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II- Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo 44  
00187 – Roma

Alla c.a. del Dott. Dario Fornari  
Fax 06.57225994



Al Presidente della Regione Puglia  
Lungomare Nazario Sauro, 33  
Cap. 70121  
Sede Presidenza  
Bari

Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo Economico  
Lavoro e Innovazione  
Dott. ssa Loredana Capone  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

Regione puglia  
Area Politiche Sviluppo Economico,  
Lavoro e Innovazione  
Dott. Rubino Giuseppe  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

E p.c.  
Alla soc. TAP – Trans Adriatic Pipeline AG – Italia  
Via IV Novembre 149  
00187 Roma  
Fax 06.454694444

Al sig. Sindaco del Comune di Melendugno  
Fax 0832.832545

Al sig. Sindaco del Comune di Vernole  
Fax 0832. 892522

Al sig. Sindaco del Comune di Castrì di Lecce  
Fax 0832.826510

Al sig. Sindaco del Comune di Lizzanello  
Fax 0832.654885

Al sig. Sindaco del Comune di San Donato  
Fax 0832.657508

Unitamente alla presente si trasmettono le osservazioni formulate dalla scrivente Amministrazione, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 18/05/2012 all'istanza di valutazione d'impatto ambientale, presentata al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, a firma della società Trans Adriatic Pipeline AG, ed avente ad oggetto la valutazione del progetto per la realizzazione di un gasdotto che porterà in Italia ed in Europa, gas naturale proveniente dalla Regione del Caspio, passando attraverso la Grecia, l'Albania, il Mar Adriatico ed attraversante l'entroterra salentino.



Il Sindaco  
Avv. Michele Lombardi



# CITTA' DI CAVALLINO

(Prov. di Lecce)

Prot. n 2011/11109

del 13.09.2011

Trasmesso ad esclusivo mezzo fax ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. 403/98.

Urgente per la conferenza di servizi del 15.09.2011

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni ambientali  
Divisione II- Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo 44  
00187- Roma

Alla cortese attenzione del Dr. Fornari Dario  
Fax 06.57225994

E p.c.

Alla Soc. TAP – Trans Adriatic Pipeline AG- Italia  
Via IV Novembre 149  
00187 Roma  
Fax 06.454694444

Al sig. Sindaco del Comune di Melendugno  
Fax 0832.832545

Al sig. Sindaco del Comune di Vernole  
Fax 0832.892522

Al sig. Sindaco del Comune di Castri di Lecce  
Fax 0832.826510

Al sig. Sindaco del Comune di Lizzanello  
Fax 0832.654885

Al sig. Sindaco del Comune di San Donato di Lecce  
Fax 0832.657508

Oggetto: Progetto per il gasdotto TAP. Riferimento LT-TAPIT-ITSK-00028

Con riferimento alla realizzazione del gasdotto individuato nel progetto distinto in oggetto nonché alla nota datata 10 maggio 2011 ed indirizzata a codesto Ministero, della quale si allega copia, si fa presente quanto segue.

1) Il progetto in questione è stato illustrato al Comune di Cavallino da parte della Ditta proponente, nella fattispecie TAP, nel corso di un'apposita riunione tenutasi presso la sede municipale nello scorso mese di agosto 2011. Nel corso dell'incontro i rappresentanti di questo Comune non mancarono di evidenziare peculiarità e criticità del territorio (vincolo paesaggistico, destinazione dello strumento urbanistico, esigenze di tutela del paesaggio e delle emergenze storico-paesaggistiche ed ambientali), che evidentemente non erano state valutate e considerate nella redazione dello stesso progetto, costituendo addirittura fatti nuovi per i rappresentanti TAP e che, secondo quanto da loro stessi dichiarato, avevano avuto modo di apprendere solo nel corso dell'incontro. Alla luce di siffatte circostanze, i rappresentanti del Comune di Cavallino sollecitavano e richiedevano una riconsiderazione del progetto, in particolare del tracciato, e comunque una puntuale valutazione delle interferenze che quest'ultimo di certo avrebbe incontrato nella fase della realizzazione, soprattutto per i manufatti esistenti, per i numerosi impianti fotovoltaici e per le loro opere accessorie (cavidotti e connessioni).

L'incontro si chiudeva con la più ampia rassicurazione da parte della TAP che l'ipotesi progettuale sarebbe stata oggetto di approfondimento ed eventuale modifica, in considerazione delle criticità evidenziate, e che sarebbero state puntualmente comunicate al Comune le determinazioni adottate in merito.

2) Ragion per cui si è ancora in attesa di conoscere le decisioni della TAP riguardo alle predette circostanze, nonché con riferimento alle più volte evidenziate (dal Comune alla stessa TAP) situazioni complessive del territorio di Cavallino, che vede ampissime aree sottoposte a vincoli di diversa natura (archeologico, ambientale, paesaggistico, ecc.) nonché la presenza di ben tre rilevanti impianti di trattamento rifiuti che servono i comuni dell'intera provincia di Lecce oltre a quella del depuratore consortile che serve i comuni di Cavallino, Lizzanello e San Donato.

Duole dover rilevare che allo stato non risulti che la TAP abbia preso nella sia pur minima considerazione siffatti elementi né che li abbia comunque rilevati e valutati nello studio di impatto ambientale,

che sotto questo profilo si appalesa pertanto estremamente carente e quindi inidoneo ad assolvere alla funzione assegnatagli dalla normativa vigente.

Questo Comune, avendo appresa notizia purtroppo solo dalla stampa nella giornata del 10 c.m. della conferenza di servizi che si svolgerà il 15 p.v., non può allo stato e con riserva di meglio e più approfonditamente argomentare in seguito, osservare quanto segue:

a) L'ipotesi di tracciato del gasdotto nel segmento che attraversa il territorio di questo Comune non evidenzia e considera la presenza di alcune criticità e vincoli. Più precisamente, l'area in questione presenta alcune strutture (muretti a secco, "pagliare") ed una morfologia che la rendono di particolare pregio paesaggistico. Infatti, l'area interessata è la prosecuzione della catena delle "Murge" (che attraversa il Salento) e costituisce la "Cresta" della catena stessa, perfettamente leggibile dalla copia cartografica prodotta ma stranamente non evidenziata nello stesso progetto. A suo tempo, inoltre, una porzione dell'area interessata dall'attraversamento, è stata sottoposta a vincolo con il PUTT/P approvato dalla Regione Puglia, quale zona distinguibile "C" e quindi sottoposta alle norme di tutela dettate dal Piano stesso, anche con riferimento ai cigli di scarpata. La stessa zona è stata riconosciuta di rilevante interesse ambientale anche dal vigente Prg che l'ha definita "E 7" - Ambito Agricolo di Salvaguardia Ambientale. L'importanza paesaggistica e storica del territorio è resa ancor più evidente dalla presenza in loco della Masseria di Ussano, parte della quale è già di proprietà di questo Comune e per il recupero della stessa è stato richiesto finanziamenti POR. Ed in futuro l'Ente provvederà ad acquisire anche la restante porzione. Vale la pena ricordare che, nelle immediate vicinanze della masseria in questione, insiste una necropoli di età medioevale e testimonianze archeologiche di antichi insediamenti.

I due tracciati alternativi risultano essere addirittura improponibili ed irrealizzabili, e come tali inidonei anche a poter essere - sia pur in astratto - valutati come possibili tracciati, in quanto attraverserebbero gli abitati dei centri di Cavallino e Galugnano. Dalla documentazione fotografica non si evidenzia quale sia la zona compresa tra la SS 16 Maglie e la via Leuca in direzione Galugnano. Siffatta omissione non consente di operare alcuna valutazione in merito al tratto considerato.

b) Dagli elaborati grafici allegati, non risulta alcun rilievo e profilo altimetrico dell'area interessata. Carenza assai sostanziale, che qualora colmata permetterebbe di meglio individuare i punti di criticità dovuti all'eventuale andamento non pianeggiante del territorio.


c) Da quanto esposto è necessario procedere alla verifica puntuale del tracciato alternativo "0", mirata al rilievo esatto delle

eventuali interferenze esistenti lungo il tracciato stesso ed all'approfondimento di eventuali soluzioni alternative compresa l'eventuale opzione "0" (indisponibilità del territorio di Cavallino all'attraversamento della condotta). Rilievo che questa Amministrazione sta provvedendo a far redigere da un proprio tecnico di fiducia e che potrebbe svilupparsi in un eventuale rilievo in contraddittorio con il proponente, ove fosse manifestata la disponibilità.


Il Comune di Cavallino si riserva comunque ed in ogni caso di impugnare ogni provvedimento nelle sedi opportune, qualora si evidenziassero lesioni degli interessi legittimi dello stesso Ente, del territorio e della Comunità amministrata.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'UTC  
(Geom. Giuseppe DE GIORGI)



Il Sindaco  
(Michele LOMBARDI)



Allegati. ut supra

COMUNE DI CAVALLINO  
(Provincia di Lecce)

Prot. n.

6477/12

Cavallino, 18 Maggio 2012

Spett.le  
Ministero Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II- Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo 44  
00187 - Roma

Alla c.a. del Dott. Dario Fornari  
Fax 06.57225994

E p.c.  
Alla soc. TAP - Trans Adriatic Pipeline AG - Italia  
Via IV Novembre 149  
00187 Roma  
Fax 06.454694444

Al sig. Sindaco del Comune di Melendugno  
Fax 0832.832545

Al sig. Sindaco del Comune di Vernole  
Fax 0832. 892522

Al sig. Sindaco del Comune di Castri di Lecce  
Fax 0832.826510

Al sig. Sindaco del Comune di Lizzanello  
Fax 0832.654885

Al sig. Sindaco del Comune di San Donato  
Fax 0832.657508

**Oggetto: Osservazioni al Progetto per il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline AG). Riferimento LT-TAPIT-ITSK-28.**

Come evidenziato negli atti progettuali "TAP" è un progetto per la realizzazione di un gasdotto che porterà in Italia ed in Europa, gas naturale proveniente dalla Regione del Caspio, passando attraverso la Grecia, l'Albania e il Mar Adriatico, illustrato allo scrivente Ente, da parte della Ditta proponente, in occasione di una riunione svoltasi presso la sede municipale nel mese di Agosto



Nel corso di tale incontro, i rappresentanti di questo Comune, rilevarono peculiarità e criticità della superficie del territorio interessato dal citato progetto, che i tecnici della TAP, dichiaravano di apprendere solo in quella sede e, costituendo pertanto fattori nuovi, non erano stati considerati e valutati nella redazione del relativo progetto. Nella medesima sede, i prefati rappresentanti del Comune insistevano e sollecitavano la Ditta proponente alla riconsiderazione del progetto in questione, con riferimento alla porzione di tracciato a terra, in particolare alla opzione ottimale "O", che era ritenuta la più opportuna dai preponenti, ponendo l'accento sulle interferenze che la T.A.P. avrebbe incontrato in fase di realizzazione, a causa della presenza di manufatti e di numerosi impianti fotovoltaici serviti dalle relative opere accessorie quali cavidotti e connessioni, interessando una fascia di territorio dell'entroterra protetta dai vincoli di carattere ambientale e paesaggistico previsti dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT).

In tale occasione, fu evidenziato, altresì, che in adiacenza al medesimo sito sorgono tre rilevanti impianti di trattamento rifiuti che servono i Comuni dell'intera provincia, e un depuratore consortile, che serve i Comuni di Cavallino, Lizzanello e San Donato.

In realtà, già in data 13/07/2011, giungeva presso il Comune di Cavallino una missiva da parte della società TAP in cui si affermava che erano stati presi in considerazione tutti i suggerimenti forniti, **precedentemente**, dai tecnici del Comune di Cavallino nello sviluppo del documento di scoping "che identifica gli impatti ambientali e di preparazione agli impatti ambientali" (art. 21 l.152/2006).

Non si comprende tuttavia quali fossero i "suggerimenti" forniti da questo Ente, atteso che la prima riunione ufficiale, avente ad oggetto " l'attraversamento del gasdotto sui territori comunali", si è svolta presso gli uffici del Comune di Melendugno in data 28/07/2011, a seguito di convocazione, a firma della società Tap del 15/07/2011, pervenuta a questa Amministrazione in pari data ed acclarata al prot. n. 9398/11.

In tale circostanza, il nostro rappresentante delegato, Arch. Ciccarese Giuseppe, prese atto di essere l'unico tecnico presente all'incontro, essendo questa una "riunione politica" e, dopo aver illustrato le problematiche e le criticità relative all'attraversamento della condotta nel territorio di nostra competenza, sollecitò una riunione presso la sede del Comune di Cavallino al fine di esaminare e valutare "sul campo" l'impatto del tracciato proposto dalle tre ipotesi progettuali.

Il prefato documento di "scooping," che conteneva il piano di lavoro per il conseguente studio d'impatto ambientale, veniva presentato al Ministero dell'Ambiente già in data 10.05.2011, e trasmesso alle autorità provinciali, regionali ed anche allo scrivente Ente a Maggio dello stesso anno. Tuttavia, poiché non venivano valutate tutte le peculiarità e criticità poc'anzi richiamate e meglio dettagliate in seguito, si sottolinea come, sotto tale profilo, questo documento si appalesava estremamente carente, generico insufficiente ed inidoneo ad assolvere la funzione attribuita dalla normativa vigente in materia.

Scaturiva da quanto esposto la necessità dell'incontro presso la nostra sede municipale, avvenuto poi nel mese di Agosto 2011, al termine del quale, la società proponente, rassicurava ampiamente il Comune di Cavallino e riferiva che, in considerazione delle criticità emerse in quella sede, i tecnici della società Tap avrebbero studiato eventuali percorsi alternativi, congiuntamente ai tecnici di questo Ente, al fine di limitare e mitigare le problematiche, ampiamente illustrate e dettagliate dai tecnici ed amministratori di questo Comune, che i percorsi rappresentati dai preponenti avrebbero incontrato. Al termine della prefata riunione i rappresentanti della società TAP, aggiungevano che le determinazioni assunte di seguito sarebbero state comunicate puntualmente a questo Comune.



Con forte rammarico si prendeva atto che le ampie rassicurazioni ed gli impegni assunti verbalmente in quell'occasione dai rappresentati dalla società TAP furono completamente disattesi, non avendo, la scrivente Amministrazione, nei propri funzionari del settore tecnico, ricevuto alcun riscontro, alcuna visita, alcuna verifica da parte della prefata società.

Ciò avrebbe consentito alla scrivente Amministrazione di coinvolgere e notiziare la popolazione residente su tale questione, aprire con questa un dibattito utile al confronto, in occasione di una scelta così rilevante per il territorio, atteso che, i cittadini, dovevano essere debitamente informati del progetto e avere la possibilità di esprimere la propria opinione scegliendo di accettare o meno la realizzazione di tale impianto, nonché di individuare e concertare percorsi alternativi e/o particolari accorgimenti finalizzati a mitigare l'impatto con il territorio e, soprattutto, con le evidenziate criticità. .

Accadeva però che, nelle more, il Comune di Melendugno, destinatario di un'istanza da parte della società T.A.P., volta ad ottenere una "adesione di massima" al citato progetto, e precisamente la disponibilità "all'attracco" dell'infrastruttura nel territorio dello stesso, invitava i rappresentanti dei comuni limitrofi ad un'incontro pubblico, svolto poi in data 16/02/2012, con i tecnici della società TAP, per conoscere il progetto in questione.

La società istante, in tale sede, anticipava come fosse allo studio una Nuova Valutazione di Impatto Ambientale e Sociale in relazione ad una variante apportata al progetto originario, in cui era contenuta la proposta di un tracciato che prevede la riduzione del percorso a terra, e progetta solo una sezione di km. 5 sulla terra ferma sino al costruendo impianto di depressurizzazione previsto nel feudo di Melendugno, demandando alla società Snam Rete gas la realizzazione del progetto della rete compresa compresa dall'impianto di depressurizzazione e sino al punto di allaccio alla rete meridionale e quindi, rimane a carico della medesima Snam, l'avvio della procedura di VIA.

Pertanto, a seguito della variante apportata, il metanodotto arriverà sino ad una cabina di misura fiscale sita nel Comune di Melendugno e non più nel Comune di San Donato (attraversando per 5 Km. la terraferma) per essere poi consegnato alla SNAM RETE GAS, che avrà il compito di completare l'allaccio al collettore finale in provincia di Brindisi.

Nel corso della citata riunione, alla quale presenziava il sottoscritto Sindaco del Comune di Cavallino Avv. Michele Lombardi, congiuntamente al Dirigente dell'area tecnica di questo Ente, Geom. De Giorgi Giuseppe, questa Amministrazione manifestò' ampiamente e formalmente tutti i dubbi e le perplessità in relazione alla realizzazione della nuova ipotesi progettuale, che, si ribadisce, non più prevedeva più la realizzazione del secondo tratto a terra, presentandosi incompleta e non autonomamente funzionale.

Le osservazioni formulate furono riassunte in una memoria, prontamente depositata in tale sede, in cui si eccepivano, altresì, i motivi ostativi (vincoli paesaggistici, ambientali, geomorfologica..) già dettagliati nelle note depositate in occasione della Conferenza di Servizi del 15/09/2011( che si allegano), e che saranno in seguito meglio puntualizzati, nonché la macroscopica "inidoneità" funzionale della nuova ipotesi progettuale.

Preso atto che la nuova ipotesi progettuale non prevede più il passaggio dell'opera nel territorio del Comune di Cavallino, si rileva come, allo stato, non si conosce quali saranno i territori interessati dall' attraversamento delle condotte, per poter arrivare, ineluttabilmente, al punto di allaccio finale nel sito di Brindisi.

Tuttavia, e' doveroso osservare che al fine del necessario raggiungimento il sito "finale", partendo dal Comune di Melendugno, non si potrà seguire la direzione NORD, considerato che, su tale percorso s' incontra la zona di atterraggio dell'aeroporto, ed un'ampia area già congestionata dal punto di vista industriale, per la sussistenza della struttura dell'impianto PETROLCHIMICO, sita, appunto, alla periferia della città di Brindisi e dal quale bisogna osservare le distanze previste dalla normativa di riferimento.

Tantomeno è pensabile, partendo sempre dal sito del Comune di Melendugno, seguire la direzione per LECCE, in quanto, lungo tale percorso, s' incontra, dapprima la strada tangenziale, che si snoda intorno al denso agglomerato urbano della città di Lecce, e poi s'incontra il citato agglomerato, che si frappone, come secondo ostacolo, una volta attraversata la suddetta arteria, nonché un'ampia fascia di demanio costiero.

Unica ipotesi possibile, al fine di consentire la necessaria "prosecuzione" del tracciato e il completamento dell'opera, sembrerebbe quella di far attraversare al gasdotto i feudi in origine interessati (Vernole - Castrì - Lizzanello-Cavallino - San Donato), prima di poter proseguire in direzione Brindisi!

Il Consiglio Comunale di Melendugno, in data 29/02/2012, deliberava all'unanimità l'intenzione di negare ogni tipo di autorizzazione per la realizzazione del gasdotto Tap, impegnandosi, pertanto, a bloccare il percorso e non concedendo il "nulla osta" al progetto. S'impegnava, altresì, a non deliberare alcuna variante urbanistica che possa consentire la realizzazione dell'infrastruttura in zone agricole sottoposte a vincolo e, anzi, chiedeva alla Regione la massima vigilanza sul territorio". Provvedimento di pari tenore è stato adottato dal Consiglio comunale del Comune di Castrì di Lecce con delibera n. 2 del 21/04/2012.

In data 03/04/2012, perveniva presso questo Ente una comunicazione da parte della Società Tap s.p.a. acclarata al prot. n. 4445 (in allegato), a firma del Country Manager sig. Paolo Pasteris, in riscontro alle osservazioni formulate da questa Amministrazione in occasione citata della riunione svoltasi in Melendugno il 16/02/2012, durante la quale venne presentata la documentazione di "scooping" relativa al progetto con la variante sopra descritta. Con la medesima missiva il comune scrivente veniva informato che TAP s.p.a ha presentato, in data 15/03/2012, istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente, per il nuovo progetto "limitatamente al tratto di propria competenza (dal mare sino al confine tra il territorio comunale di Melendugno e Vernole)" e che "la restante porzione di gasdotto sarà oggetto di futura progettazione (compresa anche l'identificazione e la valutazione del tracciato) da parte di SNAM RETE GAS".

Pertanto, allo stato attuale non si conosce quale percorso sarà seguito per il completamento dell'opera essendo rimandato il tutto ad una "futura" progettazione da parte della citata impresa!

Tutto ciò premesso, è doveroso esprimere, sin da subito, alcune osservazioni e perplessità, sia con riferimento alla nuova ipotesi di progetto che prevede una forte riduzione della lunghezza del

tratto a terra, (per la quale è stata presentata una nuova istanza di valutazione d'impatto ambientale), che, dopo l'attracco del gasdotto a San Foca di Melendugno, prevede un percorso che si snoderà lungo un tratto di Km. 5 sino al sito di Melendugno e, successivamente, dovrà necessariamente raggiungere il sito finale di BRINDISI, sia in relazione all'eventualità molto concreta in cui il gasdotto, nella sua interezza, andrà eventualmente ad attraversare la porzione di territorio del Comune di Cavallino già individuata dal progetto originario.

In primis, si formulano delle semplici osservazioni di carattere "tecnico", afferenti la necessaria "unicità" del progetto in questione e la conseguente impossibilità di valutazione e realizzazione dello stesso in "sezioni" o "stralci", a seguito dell'intervenuta variante.

L'ipotesi progettuale, prospettata dai rappresentanti del consorzio Tap nella nuova formulazione, prevede che l'imponente infrastruttura energetica, dopo un percorso *off shore* nel mare Adriatico, dall'Albania approdi sulla costa di San Foca in località "Punta Cassano", per poi proseguire nell'entroterra melendugnese, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale sito nello stesso territorio.

Il progetto originario dell'opera descrive come questa sarebbe stata realizzata tramite un condotto onshore, della lunghezza di circa 21 Km, una condotta offshore di circa 45 Km., e l'impianto di riduzione della pressione. Questa ipotesi progettuale, con le condotte ivi individuate è necessaria, al fine di garantire la funzionalità dell'opera, e, pertanto, richiede una progettualità iniziale estesa all'intero percorso del progetto, accompagnata da un'accurata ed unitaria analisi del piano di lavoro, al fine di consentire una valutazione globale sulla fattibilità della prefata opera. Questo, per prevenire eventuali difficoltà localizzate che andrebbero ad incidere anche sulla convenienza economica dell'opera stessa o, peggio ancora, a segnarne infaustamente la funzionalità destinandola a rimanere incompleta. (Ad esempio ove il tracciato non potesse attraversare il territorio di Cavallino e/o degli altri Comuni necessariamente interessati al suo passaggio).

La peculiare fragilità dei territori che dovrebbero essere attraversati onshore ( in origine per 21 km. ma a seguito della variante apportata per 5 Km.) impone, comunque, un rigoroso esame

delle caratteristiche storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali, il cui interesse alla salvaguardia potrebbe essere di gran lunga superiore a quella della realizzazione dell'opera in discussione e, addirittura, richiedere importanti misure di mitigazione, ovvero percorsi alternativi ampliati. Si insiste nel ribadire che, allo stato, non si conosce, il percorso relativo alla porzione di tracciato a terra della tratta Melendugno - Brindisi, in riferimento al quale si possono, comunque, "prevedere" le "tre alternative" sopra dettagliate (direzione Nord-Brindisi - direzione Lecce - tracciato originario che interessa i feudi di Vernole, Castri, Lizzanello, Cavallino, San Donato, prima di deviare in direzione Brindisi) con le criticità sottolineate, che presenterebbero ostacoli insormontabili per la compiuta realizzazione dell'opera.

Da ciò deriva l'importanza e l'obbligo di dover sottoporre alle dovute procedure di valutazione d'impatto territoriale, non singoli stralci ( peraltro non funzionali), ma l'intero sviluppo progettuale.

Nel caso in questione è stato, invece, sottoposto all'esame d'impatto ambientale ( a seguito dell'intervenuta variante) una parte dell'intero progetto, peraltro, da sola, non utilizzabile, rendendo così superflue e inattendibili le valutazioni effettuate.

Infatti, la realizzazione del tratto *on shore* dipende, inevitabilmente, dalla realizzazione del secondo tratto a terra caratterizzato, da un punto di vista ambientale, da maggiori difficoltà, poiché potrebbe interessare tratti di territorio soggetti a un rigoroso regime vincolistico di natura prevalentemente conservativa, talvolta densi di priorità di tipo storico - culturale, paesaggistico, ed ambientale.

L'esistenza di vincoli di diversa natura (paesaggistica, idrologica, geomorfologica, vegetazionale - ulivi secolari - macchia mediterranea - area boschiva-, ecc...), si conseguono e, talvolta, si sovrappongono senza soluzione di continuità, lasciando libere poche e limitate aree della superficie del territorio.

Questa nota specificità territoriale richiederebbe, al fine del superamento delle norme di tutela dei vincoli, un adeguamento delle teoriche previsioni progettuali alla realtà territoriale. In più, le emergenze riportate nel regime vincolistico potrebbero essere insuperabili e non consentire di

terminare la realizzazione dell'opera, con la conseguenza che la parte d'infrastruttura realizzata (tratto *offshore* e primo tratto *onshore* di 5 Km. sino al punto di depressurizzazione), essendo non funzionale, diventerebbe inutilizzabile.

Ovvero, il quadro vincolistico potrebbe obbligare a un percorso alternativo e alla realizzazione di opere di mitigazione per la tutela del bene vincolato, misure queste che devono essere necessariamente note e idoneamente valutate già nella fase progettuale, al fine di poter scegliere le migliori soluzioni tecniche .

Per quanto sopra esposto, è indiscutibile che l'analisi dell'incidenza paesaggistica - ambientale dell'opera de quo va elaborata e considerata alla luce dell'intero sviluppo di questa e non può essere, in ogni caso, trattata e valutata per stralci, trattandosi di un'opera, le cui parti, sono connesse e programmate per realizzare un'unica struttura per il trasporto del gas metano, che è funzionale solo se si realizza il tracciato previsto nella prima ipotesi progettuale. Di contro, il risultato sarebbe di creare delle infrastrutture inservibili perché, destinate a rimanere delle opere morte, con le quali si sarà creato solo ed esclusivamente un irreversibile danno ambientale.

Si ribadisce che l'attuale ipotesi progettuale, limita l'intervento al solo tracciato che attraversa il Comune di Melendugno e non individua l'ulteriore percorso che le condotte devono necessariamente attraversare nel territorio salentino, sino a giungere al collettore principale della SNAM GAS, sito in provincia di BRINDISI, (l'unico idoneo per capienza ad accogliere la portata del GAS riveniente dalla progettata stazione fiscale di Melendugno), non è autonomamente funzionale ed utilizzabile e non può costituire oggetto del procedimento amministrativo preordinato a valutarne l'impatto ambientale

Occorre poi rammentare come l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera deve, pertanto, essere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica - V.A.S., qualora sia presa in considerazione quale "piano o "programma" (direttiva n. 42/2001/CE) ovvero ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale - V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE) qualora sia considerata quale "opera" unitaria.

Esplicitamente ha affermato la Commissione Europea: "gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che l'obiettivo della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia nella versione originaria sia in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, non venga aggirato attraverso il frazionamento dei progetti. Nella determinazione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/11/CE, la mancata considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti frazionati rischia di sottrarre all'obbligo di valutazione progetti che, considerati nel loro insieme, possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva" (Commissione Europea, risposta del 16 luglio 2003 all'interrogazione parlamentare E-1823/03IT dell'on. Monica Frassoni - gruppo Verdi/A.L.E.). Ciò viene ribadito anche dalla giurisprudenza dominante: "La necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente". Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163 (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412); Contrariamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria e ribadito da una costante giurisprudenza, attualmente risultano essere in corso, per la realizzazione dell'infrastruttura che ci occupa, studi parziali e minimali di VIA, solo per alcuni "segmenti" di un unico progetto, che necessariamente per essere funzionale deve essere concepito unitariamente.

Si insiste, pertanto, nel riaffermare che l'attuale ipotesi progettuale non può essere accolta perché incompleta e insufficiente, avendo, la società TAP, sottoposto allo studio d'impatto ambientale soltanto uno "stralcio" del progetto (contravvenendo alle disposizioni sopra richiamate) da solo inutilizzabile, non funzionale, senza la realizzazione del secondo tracciato a

terra. L'attuazione di quest'ultimo, indispensabile per il funzionamento dell'opera, potrebbe incontrare grosse difficoltà a causa della presenza sul territorio, eventualmente interessato, da vincoli di diversa natura, talvolta insormontabili! Appare inconfutabile la necessità di effettuare una preventiva analisi ed un puntuale studio sulla fattibilità della seconda sezione. Ma siffatta indefettibile circostanza nel caso in questione non è stata osservata!

Successivamente e per la denegata eventualità in cui si riproponesse la fattibilità dell'originario progetto, si richiama e approfondisce quanto già esposto con le precedenti note redatte da questo Comune in data 13.09.2011 ( che si allegano ), in occasione della Conferenza dei Servizi del 15/09/2011, relative alla prospettata ipotesi iniziale (alternativa 0 Ottimizzata - processo di ottimizzazione del tracciato), che prevede il passaggio del tracciato del gasdotto nel territorio del Comune di Cavallino e precisamente in un'area a ridosso della S.S. 16 Lecce - Maglie .

 Preliminarmente si evidenzia come, dalla documentazione fotografica ( che appare frammentaria) allegata al progetto non è dato comprendere quale sia, con esattezza, la zona interessata dal percorso e ricompresa tra la SS 16 Maglie e la Via Leuca, in direzione Galugnano, non consentendo, siffatta genericità, alcuna valutazione unitaria in merito al tratto richiamato. Inoltre, gli elaborati grafici allegati al progetto presentano una grave carenza, in quanto privi di rilievo piani-altimetrici dell'area interessata con la individuazione dei preesistenti ostacoli, che, se correttamente eseguiti, avrebbe consentito di meglio valutare i punti di criticità dovuti all'andamento assolutamente non pianeggiante del terreno.

Per meglio argomentare le ragioni per cui si avversa l'ipotesi sopra citata, occorre menzionare le elementari norme, ex D.M. 24/11/2984 - D.M. 17/04/2008 ,che disciplinano i criteri di realizzazione del tracciato a terra per i gasdotti, che dispongono: "occorre dare rilievo alle priorità che nella stesura del progetto devono essere imprescindibilmente osservate, ossia :

- Possibilità di ripristino dei luoghi e minimizzazione dell'impatto ambientale;
- Preferenza per le aree agricole, evitando aree comprese in piani di sviluppo urbanistico ed ambientale ;

- Evitare zone soggette a frane o a dissesto idrogeologico;
- Rispettare i piani di sviluppo urbanistico locale ed evitare zone soggette a vincoli particolari e le zone destinate all'edificazione;
- Contenere il numero degli attraversamenti fluviali, stradali e ferroviari;
- Interessare il meno possibile le zone boschive e di colture pregiate;
- Utilizzare il più possibile corridoi di servitù già costituiti da altre infrastrutture esistenti;



Orbene, alla luce di quanto osservato, è di tutta evidenza che il progetto de quo non valuta la presenza, sulla fascia di territorio interessata di una serie di vincoli e criticità di differente natura (vincolo paesaggistico, destinazione dello strumento urbanistico, esigenza di tutela del paesaggio, emergenze storico- paesaggistiche ed ambientali) con cui si sono poste una serie di limitazioni alla possibilità di uso e trasformazione per tale porzione di territorio .

Difatti, già a suo tempo, parte dell'area interessata dall'attraversamento è stata sottoposta a vincolo con il P.U.T.T./Paesaggio, approvato dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, quale zona distinguibile "C" e, quindi, sottoposta alle norme di tutela dettate dal piano stesso. In particolare, la classificazione "C" individua, secondo la norma tecnica di attuazione ( art. 2.01) P.U.T.T./P., un "valore distinguibile, laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P.

Le prefate norme di attuazione dispongono che le aree e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e per questi valgono i seguenti obiettivi di tutela:

- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica;

- non possono essere oggetto di trasformazione (intervento) per effetto di pianificazione in assenza del parere paesaggistico;

- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica .

In riferimento agli ambiti di cui sopra, con il rilascio dei provvedimenti, ove richiesti e con gli strumenti di pianificazione sottordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica nel rispetto del seguente indirizzo di tutela.



In particolare, negli ambiti di valore distinguibile "C" gli indirizzi di tutela da rispettare sono : 1.

salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale, se qualificato; 2. trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; 3. trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

Preme altresì evidenziare che il giorno 11 Gennaio 2010 la Giunta Regionale ha approvato la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Tale approvazione, non richiesta dalla legge regionale n. 20 del 2009, è stata effettuata per conseguire lo specifico accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e per garantire la partecipazione pubblica prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Ne consegue che, allo stato attuale, vige ancora esclusivamente il PUTT/Paesaggio e che ogni provvedimento comunale inerente ai valori paesaggistici dovrà fare riferimento solo ad esso. Si evidenzia infine che la Proposta di Piano sostituisce lo Schema di PPTR adottato il 20 ottobre 2009.

Rispetto al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ( PPTR) si fa presente come il tratto dell'opera che interessa il Comune di Cavallino verrebbe a ricadere in un'area sottoposta doppia tutela.

Si applicano infatti le prescrizioni relative alla struttura idro-geo-morfologica regionale in relazione alla tematica dei "Versanti" di cui all'art. 55 delle N.T.A. del PPTR e quelle dell'ecosistema ambientale regionale, in relazione alla tematica dei "Prati e pascoli naturali" di cui all'art. . 67 del PPTR.

Le prescrizioni di cui all'art. 55 non consentono alterazioni degli equilibri o dell'assetto morfologico generale del versante con particolare riguardo alla " realizzazione di gasdotti,

elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie con palificazioni, la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali, fatte salve le linee di allacciamento domestico e le opere di cui all'art. 92". (comma 2 lettera a5).

Le prescrizioni di cui all'art. 67 consentono " la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrata pubbliche e/o d'interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove ( comma 3 lettera b11).

Il progetto dell'infrastruttura contrasta anche con la destinazione delle aree interessate all'attraversamento attribuita del Piano Regolatore Generale vigente che ha riconosciuto la medesima zona "di rilevante interesse ambientale", definendola zona "E7"- Agricola di Salvaguardia Ambientale – il cui art. 65 recita: "Sono aree di territorio comunale alle quali il Piano assegna il ruolo di salvaguardia per la valenza ambientale dei siti per la conformazione ovvero per la presenza nel loro interno di immobili e manufatti di valore storico e/o ambientale. In tale zona è vietata ogni modificazione non consona alla morfologia ed all'ambiente. Dovranno salvaguardarsi e mantenere le sistemazioni a verde e dei manufatti tradizionali quali muri a secco, aie, pozzi, edifici rurali in muratura a secco che costituiscono parte integrante dell'ambiente.

Il tracciato del gasdotto (opzione ottimale "O"), nella parte in cui attraversa il nostro territorio interseca un versante delimitato da un ciglio di scarpata ben segnalato sulle carte tematiche del PUTT e, quindi, sottoposto a regime di tutela.

A tal proposito appare doveroso formulare alcune osservazioni a quanto dichiarato dalla società Tap nella missiva del 03/04/2012, acclarata al protocollo n. 4445 di questo Ente, fatta pervenire in risposta alle nostre osservazioni formulate per iscritto durante la riunione svoltasi presso il Comune di Melendugno in data 16/02/2012.

Nella stessa si asserisce che *"da un'analisi svolta risulta che tale area risulta avere un'inclinazione di circa il 40% su substrato roccioso di tipo calcareo, quindi senza problemi di carattere ingegneristico o di stabilità del versante. Il gasdotto, essendo inoltre un'infrastruttura a rete completamente interrata non risulta in contrasto con le indicazioni del PUTT/P (si veda in particolare il comma d, punto 4.2 art. 3.08)*

Si osserva che, trattandosi di un'area di versante non montano con pendenze superiori al 30%, viene individuata una classe di appartenenza 2.2 ( punto 2 dell'art. 3.09) del PUTT.

Ai fini della tutela e dell'applicazione delle prescrizioni di base, nelle aree esterne ai "territori edificati", il PUTT definisce il regime di salvaguardia per l'intera "area di versante" e per "l'area annessa" sui due lati del ciglio di scarpata.

Per una fascia larga m. 50, dunque, l'indirizzo di tutela ( PUTT art. 2.02 punto 1.3) prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ; la trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, finalizzato al ripristino e ulteriore qualificazione.

La direttiva di tutela ( PUTT art. 3.05 punto 2.03), inoltre obbliga che le previsioni insediative ed i progetti di trasformazione del territorio debbano mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.

A loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08, che tra l'altro, al comma b, non consente la realizzazione *"di progetti o interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia del territorio; inoltre non consente ( comma b2) le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno , fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte"*.

Nell'"area annessa" sono autorizzabili ( art. 3.08, punto 4.2 comma d) *"infrastrutture a rete completamente interrata, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenziano particolari considerazioni dell'assetto paesaggistico – ambientale dei luoghi"*.

Tali direttive riguardano il regime di salvaguardia per "l'area annessa" sui due lati dell'elemento morfologico da tutelare in quanto è assodato il mantenimento dell'integrità dell'elemento stesso.

Il tracciato del gasdotto, intersecando il versante e il ciglio di scarpata , di fatto costituisce la premessa alla parziale demolizione del costone roccioso. Non essendo stato prodotto, infatti, un progetto di dettaglio in merito alle modalità di attraversamento, è logico supporre che l'interramento della tubazione verrà eseguito previa realizzazione di uno scavo che porterà allo

smantellamento della parte del versante intervenendo , di fatto, non solo nell'ambito dell' "area annessa", ma comportando anche importanti trasformazioni dell'elemento da tutelare compromettendone la naturale continuità geomorfologica.

In tali aree sorgono molteplici strutture di antica fattura, che, unite alla morfologia del territorio, garantiscono suggestivi scenari. Inoltre, l'importanza storica e paesaggistica del sito è resa ancor più evidente dalla presenza in loco della "Masseria di Ussano", parte della quale è già di proprietà del Comune di Cavallino e per il cui recupero è stato chiesto un finanziamento POR. In adiacenza a tale manufatto antico, esiste una necropoli di età medioevale con testimonianze archeologiche, retaggio di antichissimi insediamenti, si presume anche risalenti a epoche A.C. Posto su un'altura, alle spalle ove sorge l'antico casale di Ussano, vi è la presenza di un antichissimo monolite, il "Menhir di Ussano".

In riferimento alla già richiamata missiva del 03/04/2012 (che si allega), a firma della società TAP, in cui viene comunicato che "da un'analisi bibliografica" le uniche evidenze di vincoli archeologici/architettonici risultano essere, tra le altre, i siti di "Specchia Santa Rosa e "Specchia Caggiune", si avverte che la scrivente amministrazione si riserva di presentare puntuali osservazioni in relazione ai citati siti di rilevanza archeologica, stante la mancanza di una planimetria che fissi puntualmente le zone interessate dal passaggio dell'opera.

In particolare, con riferimento all'interessata zona di "Specchia Caggiune" si riserva di contro dedurre alle modalità di protezione del sito che verranno indicate e che dovranno essere adottate durante la realizzazione dell'opera, stante la distanza esigua, indicata nella missiva predetta, dalla società Tap S.P.A. (5-10m. dal tracciato), nonché alle successive misure di protezione che dovranno essere dettagliate e che s'intendono adottare in fase di esercizio a regime dell'infrastruttura.

Contorno a tali strutture d'indiscutibile bellezza è il tipico paesaggio salentino, fatto di muretti a secco che delimitano i terreni messi a coltura, e, di antichissime e suggestive "pagliare", ovvero abitazioni caratteristiche realizzate in pietra viva che un tempo servivano per dare riparo ai contadini durante i periodi di raccolta. In tale area sono presenti, altresì, molteplici esemplari di ulivi secolari d'inestimabile valore, parte integrante della cultura del nostro popolo, già oggetto di tutela ad opera dalla Legge Regionale n. 14 del 04/06/2007.

Lungo questo percorso si incontrano le "Colline di Ussano", prosecuzione della catena delle "Murge" ( che attraversa il Salento) e costituiscono la cresta della catena stessa, unica nel suo genere per Cavallino e l'intero capoluogo . Tale "ostacolo", denso di maestosi e imponenti alberi, appare insuperabile, al fine di realizzare l'attraversamento di tale sito, appare difficile trovare una soluzione alternativa di "mitigazione", alla necessaria perforazione di questo prezioso patrimonio, deturpando e smembrando il bellissimo paesaggio e naturale ricchezza del nostro territorio !

Ad intralciare tale tratto si rileva anche la presenza di una grossa arteria stradale, la **SS.16 Lecce-Maglie**, che attraversa la **zona P.I.P.** del nostro Comune e costituisce ulteriore impedimento difficoltoso da superare. Sarebbe necessario conoscere quali tecniche di manomissione dovrebbero essere adottate per lo scavo sulla citata strada e come dovrebbe essere garantita la sicurezza della viabilità, sia in fase di realizzazione dell'opera che durante il suo esercizio.

Per tutto quanto evidenziato, non si individuano soluzioni di mitigazione al fine di ovviare a tali criticità, considerato che, il cantiere allestito per eseguire lo scavo per la posa del gasdotto, avrebbe, presumibilmente, un'ampiezza compresa tra i 23 mt. e i 30 mt. e una profondità di 4. mt, con una notevole movimentazione di terra e con il rischio di portare alla luce le citate ricchezze archeologiche, inevitabilmente depauperarle, se non addirittura distruggerle ad opera dei mezzi meccanici impiegati.

Inoltre, in seguito alla chiusura dei lavori, la fascia di rispetto (servitù) del gasdotto dovrebbe consistere in 4 mt. circa a destra e 4 mt. a sinistra della condotta (per 8 metri complessivi), che si dovrebbe mantenere scevra da qualsiasi opera o presenza arborea (in primo luogo ulivi), al fine di consentire le necessarie operazioni di manutenzione, di controllo e di intervento in caso d'emergenza. Simili condizioni preoccupano per l'accensione di fenomeni aggiuntivi di consumo di suolo agricolo, in un'area, che va dunque conservata alla sua attuale vocazione rurale e turistica, aprendo al contempo una "ferita" nel territorio che non potrà mai essere risanata. Si tratta infatti, prevalentemente, di zone agricole sottoposte a vincolo paesaggistico in cui, come sopra evidenziato, insistono una molteplicità di beni da tutelare e, la realizzazione di tale opera, mal si concilia con la predisposizione naturale del tale territorio.

Pertanto, l'impatto dell'opera e del cantiere sui valori ambientali, culturali e archeologici, deve essere valutata doverosamente su questa porzione di territorio di entroterra salentino, per scongiurare ogni interferenza.

Inoltre, la presenza di simile infrastruttura potrebbe provocare un serio nocumento all'immagine dei luoghi con possibili ripercussioni negative sui flussi turistici trattandosi di un Comune riconosciuto "Citta d'arte e cultura" .

Lo sviluppo socio-economico, conseguito con impulso sempre maggiore nel territorio cavallinese, basato prevalentemente sullo "sfruttamento" delle proprie potenzialità naturali, e dei propri beni culturali, ha un'importanza strategica nel progresso non solo economico, ma anche sociale e culturale della comunità residente, e la tutela di questi "interessi", unitamente alla tutela di tutto ciò che ne costituisce la fonte è doverosa da parte di questa Amministrazione . Infatti, gli organi del Comune di Cavallino, per la cura degli interessi della comunità, assicurano lo sviluppo dei valori culturali, sociali ed economici che costituiscono patrimonio di storia e di tradizioni, proteggendo e accrescendo le risorse ambientali e naturali, assumendo iniziative per renderle fruibili dai cittadini e per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

E' di tutta evidenza che nello studio di tale percorso tali molteplici elementi siano stati valutati con "poca attenzione" (ovvero non valutati affatto) e, ciò, porterebbe, inevitabilmente, a generare un forte impatto negativo sulle aree interessate.

Passando ad analizzare i due tracciati alternativi (opzione "1" e "2"), a quello che verrebbe definito "ottimizzato" ( il percorso alternativo "O" ), che dovrebbe rappresentare quest'ultimo la soluzione più equilibrata in termini di fattibilità tecnica, di sicurezza, di impatti ambientali, socio economici e culturali), si osserva come, alla luce della norma sopra richiamata, questi appaiano **irrealizzabili** (e quindi non definibili alternativi!), in quanto, ambedue, attraverserebbero i centri abitati dei Comuni di Cavallino e Galugnano, e quindi sarebbero certamente più di "impatto" rispetto al tracciato ottimizzato, passando, le condutture ,troppo vicino a case e attività commerciali, circostanza questa espressamente vietata dalla vigente normativa.

In ossequio al D.M. 1444/1968 (che stabilisce che in tutti i comuni debbano essere previste porzioni di territori da destinare a insediamenti, residenziali, di attività industriali e/o artigianali, di

servizio, di interessi sociali e agricoli) l'area appartenente allo scrivente Comune interessata dall'ipotesi di tracciato alternativo "1", coincidente con la Via San Cesario, è destinata ad uso residenziale, e quindi identificata zona "B - Aree completamente edificate)", come previsto dal P.R. G. vigente, e ricadente nel perimetro urbano.

L'area interessata dalla opzione "2, attraversante la SS.16, ma in prossimità dell'abitato di Galugnano è caratterizzata dalla presenza di un nucleo abitato avendo un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità.

Tutte le suesposte circostanze contrastano con quanto già evidenziato dalla norma di riferimento secondo cui, si ribadisce, per la realizzazione di tracciato sulla terraferma sia principio generale da seguire (ove possibile) quello dello sfruttamento degli spazi prossimi agli assi stradali già esistenti, muniti di pertinenze libere e già interessati da infrastrutture ed opere permanenti, nonché facilmente accessibili per ogni intervento di vigilanza e manutenzione.

E' quanto mai indispensabile procedere ad una puntuale riverifica dei tracciati alternativi "0", "1" "2", così come proposti, al fine di rilevare con esattezza le eventuali interferenze esistenti e proporre soluzioni alternative valide anche alla "ottimizzata" opzione "0", data l'attuale indisponibilità di questo Ente all'attraversamento della condotta.

Alla luce di tanto, il Comune di Cavallino ribadisce e conferma le osservazioni esposte anche con le note del 13.09.2011, in occasione dell'analisi del documento di "scooping", pervenuto allo scrivente in data 10.05.2011, e relative alla realizzazione della predetta infrastruttura energetica, dei relativi impianti e stabilimenti, in zone agricole sottoposte a vincolo paesaggistico e comunque in zone con destinazione urbanistica non conforme al carattere industriale delle opere da realizzare, e, si riserva, in ogni caso, di impugnare ogni provvedimento nelle sedi opportune qualora venissero lesi gli interessi legittimi dello stesso ente locale.

La società proponente deve necessariamente prevedere e definire il tracciato riflettente l'intero attraversamento sulla terraferma, indicando puntualmente il percorso, e non deve demandare e rimandare l'individuazione della seconda sezione a terra, in un secondo momento, ad altra

**società , stante la necessaria complementarità delle due "sezioni" progettate e la loro assoluta unicità funzionale.**

Si insiste nel rilevare che l'opera così come definita nell'ultima ipotesi progettuale (in cui si prevede il solo tracciato sulla terraferma di soli Km. 5), non è autonomamente funzionale in quanto incompleta, e, pertanto, allo stato attuale, non può essere **valutata compiutamente dagli organi a ciò preposti .**

Allegati: 1) nota prot.11109/ 2011 del 13/09/2011; 2) nota ns. prot. 4445/12 del 03/04/2012 .



**Il Responsabile del Servizio  
LL.PP. - Edilizia e P.I.P.  
(Geom. Giuseppe De Giorgi)**



Il Sindaco

Avv. Michele Lombardi





Sindaco  
Pierluigi  
Piero A. Gropi  
4

Oggetto: Risposta al Suo quesito

Mittente: Pasteris Paul <Paul.Pasteris@t...>

Data: Fri, 30 Mar 2012 11:10:54 +0200

A: "sindaco@comune.cavallino.le.it" <sindaco@comune.cavallino.le.it>

Egr. Avvocato Lombardi,

nel ringraziarLa per averci fatto pervenire le Sue osservazioni relativamente documentazione di "Scoping" del progetto TAP, chiariamo qui di seguito le questioni da Lei sollevate e forniamo un aggiornamento dello stato del progetto.

In merito all'attraversamento del territorio comunale di Cavallino del progetto TAP, sottolineiamo che il tracciato di progetto e le valutazioni effettuate nel documento di "Scoping" avevano ancora un carattere preliminare. Successivamente, infatti, in seguito ad un accordo tra TAP e Snam Rete Gas, è stato deciso di far terminare il tracciato di gasdotto proveniente dall'Albania e gestito da TAP al confine tra il territorio comunale di Melendugno e il territorio comunale di Vernole (quindi escludendo da questo tratto il Comune di Cavallino). La restante porzione di gasdotto sarà, quindi, oggetto di futura progettazione (compresa anche l'identificazione e la valutazione del tracciato) da parte di Snam Rete Gas.

In risposta alle Sue osservazioni sull'ipotesi di tracciato all'interno nel Comune di Cavallino presentata in fase di Scoping e che, come specificato, non è più prevista nelle modalità descritte nel Rapporto di Scoping, si precisa quanto segue:

1. Nella documentazione di Scoping sono state analizzate le restrizioni vincolistiche del PUTT/P, comprese quelle legate alla presenza di elementi classificati di valore distinguibile ("C"), situate nel territorio del Comune di Cavallino e interessate dal tracciato del gasdotto. Considerata la tipologia di opera prevista (gasdotto completamente interrato), il ridotto impatto ambientale associato sia alla fase di realizzazione che alla fase di esercizio di tale opera e le previste opere di ripristino morfologico delle aree attraversate, secondo il parere della scrivente la realizzazione del gasdotto non risulta essere in contrasto con le indicazioni del PUTT/p della Regione Puglia e, nel caso specifico, con gli obiettivi di salvaguardia previsti per gli ambiti "C" [*..salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica*].
2. Il "ciglio di scarpata" attraversato dal tracciato era stato individuato in fase di Scoping e riportato nella Mappa Ambientale (Allegato A allo Studio Preliminare Ambientale). Dall'analisi svolta, tale area risulta avere una inclinazione di circa il 40% su substrato roccioso di tipo calcareo, quindi senza problemi di carattere ingegneristico o di stabilità del versante. Il gasdotto, essendo inoltre un'infrastruttura a rete completamente interrata, non risulta in contrasto con i vincoli indicati nel PUTT/P (si veda in particolare il comma d, punto 4.2 art. 3.08).
3. In fase di Scoping sono stati analizzati i principali elementi di interesse archeologico. Dall'analisi bibliografica svolta a cura di un archeologo locale qualificato, le uniche evidenze di vincoli archeologici/architettonici emerse, così come specificato in Allegato H del PUTT/P e riportate nello Studio Preliminare Ambientale e nella Mappa dei Beni Culturali (Allegato A allo Studio Preliminare Ambientale), risultano essere:
  - l'Antico Casale di Ussano, sulla sommità della serra lambita dalla SS16, a circa 500-600 m dal tracciato. L'insediamento è caratterizzato dalla presenza di siloi, carraie e di una serie di tombe scavate nel banco di roccia;
  - Menhir di Ossano, situato in prossimità dell'omonima Masseria, a circa 500 m dal tracciato;
  - Specchia Santa Rosa (di cui non resta più traccia), a circa 500 m dal tracciato;
  - Specchia Caggiune, a circa 5-10 m dal tracciato.Alla scrivente, non risultano quindi interferenze dirette con necropoli di età medioevale.

Le comunichiamo infine che TAP ha presentato, per il tratto di propria competenza (dal mare fino al confine tra il territorio comunale di Melendugno e Vernole), istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero

dell'Ambiente in data 15 marzo 2012.

Lo Studio di Impatto Ambientale e Sociale, la Sintesi non Tecnica ed il Progetto Definitivo sono disponibili per la consultazione presso:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
- Regione Puglia - Assessorato Ecologia, Settore Ecologia, Ufficio VIA; via delle Magnolie 6/8, Z.I. - ex ENAIP - 70026 Modugno (BA)
- Provincia di Lecce - Settore Territorio Ambiente e Programmazione Strategica Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, via Umberto I - 73100 Lecce
- Comune di Melendugno, via S. Nicola - 73026 Melendugno (LE)
- Comune di Vernole, piazza Vittorio Veneto, 54 - 73029 Vernole (LE)
- Sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo: [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it).
- Sito web di TAP all'indirizzo: [www.tap-ag.com](http://www.tap-ag.com)

Sperando di aver risposto esaurientemente alle Sue osservazioni, rimaniamo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Paolo G. Pasteris, P. Eng.**  
Country Manager - Italy

Trans Adriatic Pipeline AG – Italy (Representative Office)

Via IV Novembre, 149

00187 Rome, Italy

Phone: (39) 06 454 68 22 07

Mobile: (39) 335 12 36 357

Fax: (39) 06 454 69 44 44

[paul.pasteris@tap-ag.com](mailto:paul.pasteris@tap-ag.com)

[www.trans-adriatic-pipeline.com](http://www.trans-adriatic-pipeline.com)

Disclaimer: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you have received this email in error, please notify the sender. You should check this email and any attachments for the presence of viruses. Trans Adriatic Pipeline AG accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted with or by reason of this email.